

REGIONE PIEMONTE

IRAP

SOGGETTI PASSIVI

L'IRAP colpisce i soggetti che svolgono abitualmente una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione e allo scambio di beni nonché alla produzione di servizi nel territorio della regione.

E' necessario quindi, per l'assoggettabilità al tributo, che l'attività sia svolta mediante una organizzazione autonoma; non sono quindi soggetti passivi coloro che svolgono una attività di collaborazione coordinata e continuativa, in quanto mancanti del requisito dell'organizzazione, e le attività occasionali.

L'IRAP relativa a queste tipologie di reddito viene generalmente assolta dai soggetti che erogano il compenso, senza possibilità di rivalsa.

La stabile organizzazione (intesa come base fissa o ufficio) è rilevante anche ai fini della applicabilità all'IRAP dei soggetti non residenti che svolgono attività in Italia: costoro risultano assoggettabili all'imposta se svolgono la loro attività nel territorio dello Stato mediante una stabile organizzazione per un periodo di tempo non inferiore ai 3 mesi.

Riguardo ai soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato, si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante dall'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso.

Sono assoggettabili al tributo anche i soggetti in liquidazione volontaria o sottoposti in procedura fallimentare (fallimento e liquidazione coatta amministrativa) con esercizio provvisorio.

L'attività svolta dalle Società e dagli enti commerciali e non commerciali, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce comunque presupposto di imposta.

SOGGETTI ALLUVIONATI

Ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 9/2007, le imprese che hanno usufruito del contributo previsto dall'articolo 4 bis della legge 11 dicembre 2000, n. 365 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000) possono recuperare la quota di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) relativamente al contributo ricevuto, quale credito d'imposta ai fini della compensazione di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni).

A tal fine, con la risoluzione n. 360/E del 25/09/2008 dell'Agenzia delle Entrate è stato istituito il seguente codice tributo da utilizzare col modello F24:

"PIEM" – Denominato "Credito d'imposta concesso ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale del Piemonte n. 9, del 23 aprile 2007".

I soggetti che non possono utilizzare il modello F24, a seconda che siano persone fisiche o soggetti diversi dalle persone fisiche, devono compilare i seguenti modelli:

- Modello per la richiesta di recupero dell'IRAP da parte delle persone fisiche
- Modello per la richiesta di recupero dell'IRAP da parte dei soggetti diversi dalle persone fisiche

Il modello deve essere trasmesso mediante raccomandata con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo:

*Direzione Risorse finanziarie
Settore Politiche fiscali
Piazza Castello, 71
10123 - Torino*

ALIQUEUTE

In base all'art. 16 del d. lgs. 446/97, così come modificato dalla legge finanziaria 2008, a partire dal 1° gennaio 2008 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 3,9% (salvo quanto previsto dall'art. 45 dello stesso decreto) e le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota, sino ad un massimo di un punto percentuale, anche differenziandola per settori di attività o categorie di contribuenti.

Sono previste aliquote diverse per determinate categorie di soggetti. In particolare:

- per gli *agricoltori* la legge finanziaria 2009 (art. 2, c. 1) ha previsto un'aliquota corrispondente all'1,9%; resta ferma l'applicazione di tale aliquota anche per il periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2008;
- per banche, altri enti e società finanziarie ed imprese di assicurazione l'aliquota dell'Irap è stata elevata di un punto percentuale e portata al 5,25% a decorrere dall'anno 2007 (l.r. 14/06, così come modificata dalla l.r. 35/06); per il 2008 (ai sensi dell'art. 1, c. 226 della legge finanziaria 2008) si riparametrerà la suddetta aliquota sulla base di un coefficiente pari a 0,9176;
- per gli *enti pubblici* l'aliquota attualmente vigente è pari all'8,5%;
- per le *cooperative sociali* la l.r. 2/03 ha disposto la riduzione dell'aliquota dell'Irap
 - di un punto per l'anno 2004 portandola al 3,25%;
 - di due punti a partire dall'anno 2005 portandola al 2,25% fino all'anno 2007 ed all'1,9% dall'anno 2008 (N.B.: l'aliquota dell'1,9% si ottiene sottraendo due punti all'aliquota nazionale, pari al 3,9%);
- per le *Ipab* a decorrere dall'anno 2008 l'aliquota è fissata al 4,25% (art. 3 della L.R. 9/2007);
- per le *Onlus* che si occupano esclusivamente di assistenza educativa sociale e sanitaria l'aliquota è determinata a partire dall'anno 2008 nel 2,25% (art. 5 della L.R. 9/2007)
- per i *piccoli editori piemontesi*, così come definiti dall'art. 2 della L.R. 18/2008, a decorrere dall'anno 2009 si applica l'aliquota del 2,98% (art. 8, lettera d, comma 1 della L.R. 18/2008, così come modificato dall'articolo 28 della L.R. 28/2008). Ai sensi della risoluzione n. 13/DF del 10/12/2008, l'aliquota minima è stata fissata nella misura del 2,98% ed eventuali disposizioni normative regionali che si discostano da tale misura si intendono ope legis adeguate alla suddetta aliquota minima.

CATEGORIE DI SOGGETTI	2008	2009
Agricoltori e coop. piccola pesca	1,9	1,9
Banche e assicurazioni	4,82	4,82
Amministrazioni pubbliche	8,5	8,5
Cooperative sociali	1,9	1,9
Ipab	4,25	4,25
Onlus	2,25	2,25
Piccoli editori piemontesi	3,9	2,98
Altri soggetti	3,9	3,9